



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente “L’ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l’articolo 15, comma 5, e l’articolo 19;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’art. 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 118 del 26 marzo 2021, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225, in data 10 novembre 2020, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020 e, in particolare, l’articolo 30;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 in data 26 maggio 2020 con il quale, sentite le OO.SS., sono stati disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 in data 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2023-2025, ora confluito nel PIAO adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 108 in data 31 marzo 2023;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO l'atto d'interpello bandito con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 99 in data 31 luglio 2023 con il quale è stato chiesto ai dirigenti della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire, a decorrere dal 1° settembre 2023, la titolarità del posto di funzione dirigenziale dell'*Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Sesta Sezione* del Consiglio di Stato;

VISTA la disponibilità manifestata dalla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri e dal dott. Maurizio Colica a ricoprire l'incarico oggetto di interpello;

CONSIDERATA la pluriennale esperienza quale dirigente di II fascia che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, la dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri ha maturato nella Giustizia amministrativa, rispetto al dott. Maurizio Colica assunto nei ruoli della Giustizia amministrativa quale dirigente di II fascia solo a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VALUTATO il *curriculum* della dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri;

RITENUTO di potere affidare l'incarico di titolarità del predetto Ufficio alla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri anche in ragione delle doti culturali e professionali acquisite dalla predetta dirigente nel corso della carriera;

VISTA la delega prot. n. 29234 in data 27 luglio 2023, con la quale il Segretario delegato per il Consiglio di Stato è stato delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Segretario generale della Giustizia amministrativa per il periodo dal 1° agosto al 31 agosto 2023;

SENTITI il Segretario delegato per il Consiglio di Stato, il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;

DISPONE

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico e limitazione incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, a far tempo dal 1° settembre 2023, alla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di titolarità dell'*Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Sesta Sezione* del Consiglio di Stato.

È revocato, pertanto, a far data dal 1° settembre 2023, l'incarico *ad interim* di direzione dell'*Ufficio Affari giurisdizionali della Sesta Sezione* del Consiglio di Stato, conferito alla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri con decreto del Segretario generale n. 181 del 14 maggio 2021.

Contestualmente, l'incarico di titolarità dell'*Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Settima Sezione* del Consiglio di Stato, conferito alla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 215 in data 30 giugno 2021 per la

durata di tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024, è limitato fino al 31 agosto 2023.

Articolo 2
(Oggetto dell'incarico)

Il Dirigente dell'*Ufficio Affari giurisdizionali della Sesta Sezione* del Consiglio di Stato ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 richiamato in premessa.

Lo svolgimento dell'incarico è disciplinato dall'annesso contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Articolo 3
(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni consultive, realizzando, a livello organizzativo, una proficua attività di collaborazione con i Presidenti e i magistrati;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;
- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e degli affari che pongano questioni analoghe o similari in modo da consentirne l'esame abbinato da parte delle Sezioni, al fine di eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della Giustizia amministrativa dei pareri adottati dalle Sezioni.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al PTPC per il triennio 2023/2025 ora confluito nel PIAO - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione), nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4
(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto 2026.

Articolo 5
(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Il Segretario delegato per il Consiglio di Stato
Cons. Giulia Ferrari